REGOLAMENTO (CEE) N. 251/78 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 1978
relativo alla classificazione di merci nella voce 58.10 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 280/77 1977 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno adottare delle disposizioni sulla classificazione doganale di ricami a punto spianato, in pezza o in strisce, con bordi festonati che derivano da un taglio inerente al processo stesso di fabbricazione dei ricami della fattispecie ;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 (3), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (4), classifica nella voce 58.10 i « ricami in pezza, in strisce o in motivi » e nella voce 62.05 gli « altri manufatti confezionati di tessuti » ;

considerando che per la classificazione dei ricami in questione possono essere prese in considerazione le due predette voci ; che tuttavia, se tali ricami rientrano tra quelli descritti dalla voce 58.10, essi devono essere classificati in tale voce e non nella voce 62.05, conformemente alle disposizioni della nota 2 a) del capitolo 62 ;

considerando che gli ambienti professionali interessati dell'industria e del commercio ritengono che la forma festonata presentata da questi ricami sia normale per i ricami in pezza o in strisce ; che infatti i ricami in questione si ottengono durante il normale processo di fabbricazione industriale di tali prodotti tagliando un tessuto di grande larghezza lungo ogni motivo ricamato e presentano, sul lato opposto, la parte del tessuto di fondo regolarmente festonata ; che pertanto queste festonature sono inerenti alla fabbricazione stessa dei ricami in pezza o in strisce e non derivano affatto dall'intenzione di attribuire a queste pezze o strisce una forma definitiva diversa da quella quadrata o rettangolare ;

considerando peraltro che i ricami con bordi festonati di cui trattasi sono prodotti meno elaborati di quelli che, sempre a norma della tariffa doganale comune, rientrano nella voce 58.10 ; che quest'ultima si estende infatti, in virtù della nota 5 al capitolo 58, alle applicazioni ottenute mediante cucitura di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materia tessile o di altre materie ;

considerando che i ricami in questione non possono quindi essere assimilati ai « manufatti confezionati » ai sensi della nota 6 a) della sezione XI ; che pertanto essi non possono essere inclusi nella voce 62.05 e devono essere classificati nella voce 58.10 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I ricami a punto spianato, in pezza o in strisce, con bordi festonati, rientrano nella seguente voce della tariffa doganale comune :

« 58.10 Ricami in pezza, in strisce o in motivi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla sua data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1978.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 40 dell'11. 2. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.